

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 21

A.S. n. 1149: "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza". (Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2002

INDICE

CAPO I: INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

Articolo 1 (Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese).....	pag.	1
Articolo 2 (Disposizioni per la definizione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317).....	pag.	1
Articolo 3 (Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)	pag.	2
Articolo 4 (Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).....	pag.	3
Articolo 5 (Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49).....	pag.	3
Articolo 6 (Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).....	pag.	3
Articolo 7 (Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)	pag.	4
Articolo 8 (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).....	pag.	4
Articolo 9 (Disposizioni per il territorio del Sulcis).....	pag.	5
Articolo 10 (Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia).....	pag.	6
Articolo 11 (Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)	pag.	6
Articolo 12 (Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)	pag.	7
Articolo 13 (Incentivi per il settore delle fonderie).....	pag.	7

CAPO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Articolo 14 (Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)	pag.	8
--	------	---

Articolo 15 (Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale) pag. 8

Articolo 16 (Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali)..... pag. 9

Articolo 17 (Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale) pag. 9

CAPO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO

Articolo 18 (Premi con franchigia)..... pag. 11

Articolo 19 (Attuario incaricato) pag. 11

Articolo 20 (Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto)..... pag. 11

CAPO IV: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA

Articolo 21 (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale) pag. 13

Articolo 22 (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)..... pag. 13

Articolo 23 (Gasdotti internazionali di importazione)..... pag. 14

Articolo 24 (Contributo straordinario all'ENEA) pag. 14

Articolo 25 (Elenco dei prodotti esplosivi) pag. 15

Articolo 26 (Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443)..... pag. 26

CAPO V: MISURE ORGANIZZATIVE

Articolo 27 (Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati)..... pag. 27

Articolo 28 (Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili) pag. 28

Articolo 29 (Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

nato).....	pag. 17
Articolo 30 (Istituzione del punto di contatto OCSE)	pag. 18
Articolo 31 (Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione)	pag. 18
Articolo 32 (Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410).....	pag. 19
Articolo 33 (Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59).....	pag. 19
Articolo 34 (Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7).....	pag. 20
Articolo 35 (Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).....	pag. 20

CAPO VI: MISURE DI ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Articolo 36 (Modifiche al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171)	pag. 21
--	---------

CAPO I: INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

Articolo 1

(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese)

L'articolo è finalizzato ad estendere la possibilità di accedere ai finanziamenti del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982 - anche alle piccole e medie imprese operanti nelle aree meno sviluppate del Paese che intendano attuare un rafforzamento patrimoniale.

Nulla da osservare, nel presupposto che l'estensione avvenga nel limite delle risorse stanziare.

Articolo 2

(Disposizioni per la definizione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317)

La disposizione prevede che, al fine di evitare contenziosi che potrebbero determinare la revoca delle agevolazioni relative ad investimenti innovativi, erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge n. 317 del 1991, l'importo complessivo dell'investimento oggetto di agevolazione si intenda comprensivo dell'IVA, qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data di concessione dell'agevolazione includesse anche le imposte nell'investimento lordo.

La relazione allegata all'emendamento che ha introdotto, durante l'esame presso la Camera dei deputati, la disposizione in oggetto, fa presente che la norma non comporta nuovi oneri. Essa chiarisce inoltre che il decreto del Ministero dell'industria del 1° giugno 1993, emanato per adeguare la disciplina di attuazione

degli interventi alle richieste della Comunità europea, prevedeva che per "investimento complessivo lordo" si intendessero tutte le spese connesse all'acquisto o realizzazione dei beni, ivi comprese le imposte, e che, in seguito agli accertamenti effettuati, è emerso che le pratiche approvate in vigore del citato decreto ministeriale ammontano a circa 3.300 e che più di metà delle stesse includevano l'IVA nel calcolo delle agevolazioni. Nella relazione all'emendamento viene quindi espressa l'opinione che una eventuale revoca provocherebbe verosimilmente un contenzioso molto costoso e dal probabile esito sfavorevole per l'erario.

Una nota della Ragioneria Generale dello Stato rimanda alle valutazioni del competente Dipartimento delle politiche fiscali, la cui assicurazione circa l'invarianza del gettito fiscale non risulta al momento pervenuta. In ordine agli equilibri a legislazione vigente la norma non sembra comportare effetti, regolarizzando i finanziamenti già concessi sulla base del citato decreto ministeriale, sostanzialmente superato.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)

L'articolo dispone una integrazione all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, istitutivo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, mediante l'inserimento di un nuovo comma volto a riservare una parte delle risorse del Fondo stesso alle piccole e medie imprese; tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle risorse annue disponibili.

Non si hanno osservazioni in merito, nel presupposto che permanga il limite delle risorse stanziato.

Articolo 4

*(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge
1° marzo 1986, n. 64)*

L'articolo, finalizzato a velocizzare il perfezionamento dei programmi di investimento agevolato ai sensi della legge n. 64 del 1986 e delle altre normative per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, non contiene elementi problematici ai fini della finanza pubblica.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)

L'articolo modifica le modalità di ripartizione del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, novellando il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 49 del 1985.

Non si hanno osservazioni in merito, per quanto di competenza.

Articolo 6

*(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate
dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)*

L'articolo contiene disposizioni volte alla conclusione delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge n. 26 del 1979, recante

"Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi", convertito dalla legge n. 95 del 1970.

Non vi sono osservazioni in merito, per quanto di competenza.

Articolo 7

(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)

Per la promozione dello sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese viene autorizzata la spesa di 5,620 mln di euro per il 2002, di 7,950 mln di euro per il 2003 e di 9,240 mln di euro per il 2004, con copertura a valere sullo stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Trattandosi di un tetto di spesa, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 8

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

L'articolo prevede che il Ministero delle attività produttive utilizzi le somme del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, per finanziare i programmi di innovazione tecnologica a favore di imprese ubicate nelle zone svantaggiate del Paese.

Non si hanno osservazioni, per quanto di competenza, nel presupposto che permanga il limite delle somme stanziare.

Articolo 9

(Disposizioni per il territorio del Sulcis)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone una proroga del termine stabilito dall'articolo 57, comma 1, della legge n. 449 del 1997 ("collegato" per il 1998) per la gestione temporanea delle miniere del Sulcis, prevedendo l'integrazione delle risorse da destinare allo scopo. La proroga è finalizzata alla realizzazione del programma di sviluppo minerario-energetico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, concernente "Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente".

Il Ministero delle attività produttive ha precisato con una nota che le risorse in questione ammontano a 87,5 mld di lire (pari a 45,190 mln di euro) e che esse sono attualmente effettivamente disponibili nella apposita sezione denominata "Interventi aree depresse contabilità speciale n. 1726" del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, gestito fuori bilancio; per questo motivo non esiste un problema legato al mantenimento dei residui di stanziamento. La Ragioneria Generale dello Stato ha inoltre fornito il dato delle somme già impegnate da erogare, che ammontano a 2,5 mld di lire (1,290 mln di euro).

Non sussistono problemi di quantificazione, essendo l'integrazione fissata nell'ambito di un *plafond* di risorse già in essere.

Articolo 10

(Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia)

L'articolo, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, è finalizzato a modificare l'attuale normativa di sostegno al settore aerospaziale e a quello dell'elettronica ad esso connesso, per intraprendere una linea di strategia industriale. Il Ministero delle attività produttive ha chiarito che i primi due commi dell'articolo sono finalizzati a consentire l'impiego di eventuali disponibilità non impegnate su programmi nazionali anche su programmi realizzati da agenzie internazionali.

Non si hanno osservazioni in proposito, rimanendo il limite delle risorse già stanziato.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati modifica come segue l'ammontare dei contributi destinati agli interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica: a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, fino al 70 per cento dei costi agevolabili; b) per gli accordi di programma, fino al 35 per cento dei costi agevolabili.

Non si ravvisano elementi rilevanti in termini di possibile incremento degli oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)

L'articolo consente ai comuni di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi, indicando altresì le modalità per la determinazione del corrispettivo di tale cessione, che attualmente sono definite dagli articoli 27 e 35 della legge n. 865 del 1971. La disposizione introdotta prevede, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, il pagamento di un corrispettivo - determinato con delibera del consiglio comunale - pari alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree cedute in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione stessa; ai comuni è attribuita la possibilità di incrementare il valore risultante fino ad un massimo del 50 per cento.

La norma non è formulata in modo da escludere, a fronte di eventuali nuove entrate per i comuni, corrispondenti diminuzioni del patrimonio dei comuni stessi.

Articolo 13

(Incentivi per il settore delle fonderie)

L'articolo, introdotto dalla Camera, prevede l'attuazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio, autorizzando a tal fine lo stanziamento di 12,9 mld di euro per l'anno 2002 e di 15,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tale onere viene coperto a carico del fondo speciale di conto capitale.

Non si hanno osservazioni al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa.

CAPO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Articolo 14

(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)

L'articolo in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina inerente la proprietà industriale, ovvero l'insieme di norme in materia di brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli industriali e marchi di impresa.

Secondo la RT al disegno di legge originario l'articolo non comporta oneri; anche nel testo viene specificato che dalla delega non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 3).

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Articolo 15

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale)

L'articolo delega il Governo ad adottare norme volte ad assicurare una veloce definizione delle controversie non solo in materia di marchi comunitari ma, più in generale, di proprietà industriale e intellettuale.

Secondo la RT la disposizione non determina né variazioni di organico né la costituzione di apposite strutture, ma soltanto una ripartizione di competenze nell'ambito degli uffici giudiziari esistenti.

Il Ministero dell'economia ha specificato che l'istituzione delle sezioni dei tribunali specializzate previste al comma 1, lettera a), avverrà, come previsto dalla norma medesima, senza oneri aggiuntivi in quanto, come verificato dal competente Ministero della giustizia, le risorse strutturali, finanziarie e di personale risultano sufficienti a tale scopo. Anche nella lettera b) del comma 1 - relativa alle competenze del presidente delle citate sezioni specializzate - viene dichiarato che non devono determinarsi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche. Al riguardo, occorrerebbe che il Governo chiarisse secondo quali meccanismi compensativi è possibile garantire l'invarianza degli oneri.

Articolo 16

(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali)

L'articolo contiene disposizioni in merito agli adempimenti amministrativi necessari per applicare anche agli autori di disegni e modelli industriali le norme esistenti in materia di tutela del diritto d'autore.

Non si ravvisano elementi rilevanti dal punto di vista della finanza pubblica.

Articolo 17

(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale)

La disposizione autorizza una spesa di 4,015 mln di euro per l'anno 2002 e di 1,135 mln di euro per l'anno 2003, per la riorganizzazione ed il sostegno dell'attività amministrativa in tema di proprietà industriale. L'onere corrispondente viene coperto sul fondo speciale di parte corrente.

Il Ministero delle attività produttive ha precisato che detto stanziamento è finalizzato all'esecuzione di due progetti operativi, elaborati sulla base delle linee guida per il 2002, concernenti rispettivamente attività di formazione ed aggiornamento del personale per attivare la funzione di ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto, e trasposizione su disco ottico dei titoli di proprietà industriale.

Non vi sono osservazioni, per quanto di competenza, trattandosi di un tetto di spesa.

CAPO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO

Articolo 18

(Premi con franchigia)

Viene stabilito che l'attestazione di rischio rilasciata annualmente dalle imprese di assicurazione per la RC auto debba indicare anche gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalle predette imprese e non corrisposti dall'assicurato. Il secondo comma consente alle compagnie di pattuire con l'assicurato garanzie, senza costi aggiuntivi, finalizzate al recupero delle somme della franchigia. La norma non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 19

(Attuario incaricato)

Viene prevista l'individuazione da parte dell'assicuratore nel ramo RC auto di un attuario incaricato. La norma non presenta profili di carattere finanziario.

Articolo 20

(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto)

Viene imposto all'ISVAP l'obbligo di comunicare al Ministero delle attività produttive, previa richiesta dello stesso, dati e notizie relative alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria RC auto. Per la valutazione di tali informazioni si

istituisce presso il predetto Ministero un comitato di esperti, secondo modalità e criteri da definire con decreto ministeriale.

Benché il comma 3 preveda espressamente l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, sembrano tuttavia necessarie assicurazioni al riguardo, essendo la norma suscettibile di determinare maggiori oneri, almeno in termini di compensi ai membri del predetto comitato.

Il comma 4 prevede l'istituzione presso l'ISVAP di una banca dati dei sinistri relativi a veicoli a motore, con costi di gestione ripartiti tra le compagnie di assicurazione. La formulazione della norma esclude la presenza di oneri a carico della finanza pubblica limitatamente alla fase della gestione della banca dati, mentre appare auspicabile un chiarimento del Governo circa la insussistenza di oneri per l'impianto della banca dati.

CAPO IV: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA

Articolo 21

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale)

La norma prevede la concessione di contributi per potenziare e realizzare infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale dall'estero, previa delibera del CIPE su proposta del Ministro delle attività produttive.

Per tali contributi è autorizzata la spesa di 9 mln di euro per il 2002, 45 mln per il 2003 e 77 mln per il 2004, con copertura a valere sui fondi speciali, conto capitale. Secondo la RT, si tratta di un limite massimo di spesa di bilancio. Non si ha nulla da osservare al riguardo.

Articolo 22

(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

La disposizione prevede l'integrazione del fondo istituito con il decreto-legislativo n. 32 del 1998 e finalizzato alla concessione di indennizzi per incentivare la chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti, razionalizzandone pertanto la rete.

Tale integrazione è effettuata attraverso un contributo calcolato sui litri di carburante venduto, a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti, secondo criteri da stabilirsi con decreto ministeriale.

La norma sembra presentare risvolti onerosi, in quanto potrebbe determinare una riduzione, sia pure contenuta, della base imponibile dei soggetti in questione, con riflessi sul corrispondente gettito fiscale.

Articolo 23

(Gasdotti internazionali di importazione)

Viene demandata ad accordi fra l'Italia e gli Stati non appartenenti all'Unione europea e fornitori di gas naturale la fissazione delle modalità di applicazione del decreto legislativo n. 164 del 2000, che ha riformato il mercato del gas naturale, per la parte che riguarda i gasdotti internazionali di importazione.

Conseguentemente le tariffe di trasporto stabilite dall'Autorità per l'energia non si applicano più alla frazione dei gasdotti ubicata nel mare territoriale italiano a decorrere dal 1°ottobre 2002, e si autorizzano le imprese di trasporto operanti in Italia ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati.

La modificazione del quadro tariffario, sia pur limitata a tratti ben definiti della rete di approvvigionamento del gas naturale, non sembra in grado di escludere ripercussioni sul gettito fiscale, su cui sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti.

Articolo 24

(Contributo straordinario all'ENEA)

La norma ridetermina in diminuzione il contributo in favore dell'ENEA nella misura di 25,822 mln di euro per il 2002 e di 20,658 mln di euro per il 2003, modificando lo stanziamento previsto nella legge finanziaria per il 2001.

La RT specifica che si tratta di una mera riallocazione delle risorse. Non si hanno osservazioni al riguardo.

Articolo 25

(Elenco dei prodotti esplosivi)

La norma subordina l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplosivi usati nelle attività estrattive al pagamento di un canone annuo, fissato con decreto ministeriale, da destinare, nella misura del 50%, ad un istituendo fondo finalizzato alla ricerca scientifica in materia di prodotti esplosivi.

La RT quantifica in 25.000 euro per il 2002 gli oneri per l'attività di ricerca e considera il canone a carico degli operatori del settore idoneo a compensare l'onere. Sarebbe tuttavia auspicabile che il Governo fornisse informazioni circa i dati e i criteri metodologici usati per addivenire alla predetta stima.

Articolo 26

(Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

La disposizione si limita ad inserire una nuova finalità da perseguire nel processo di individuazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. Non si hanno osservazioni al riguardo.

CAPO V: MISURE ORGANIZZATIVE

Articolo 27

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati)

Ai sensi del comma 1 le Amministrazioni dello Stato adibite al controllo sul corretto uso e destinazione di materie prime e semilavorati possano avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario per il Tesoro¹, volte ad assicurare che le attività in oggetto rientrano fra le competenze istituzionali dell'Arma dei carabinieri, sembra opportuno che un'analogha assicurazione venga fornita in riferimento alla Guardia di finanza, per escludere la sussistenza di risvolti onerosi.

Articolo 28

(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili)

La norma disciplina il pagamento dei corrispettivi per l'acquisto di prodotti alimentari deteriorabili da parte di soggetti autorizzati ad immetterli al consumo. In particolare, è previsto l'obbligo di corrispondere da parte del cessionario, nel caso di mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla consegna o ritiro dei prodotti per il pagamento degli stessi, un interesse pari al tasso di sconto, maggiorato di sette punti percentuali.

La norma, introdotta presso la Camera dei deputati, non è considerata in sede di RT. Occorrerebbe precisare l'ambito applicativo della norma, ossia se tra i

¹ CAMERA DEI DEPUTATI: *Bollettino Giunte e Commissioni parlamentari*, 7 febbraio 2002, pag. 31.

soggetti autorizzati all'immissione al consumo di prodotti deteriorabili possano essere ricompresi anche soggetti di diritto pubblico; in caso affermativo, tenuto conto della durata delle relative procedure di pagamento dei beni acquistati, la norma potrebbe determinare oneri, anche in considerazione dell'elevato livello degli interessi nel caso di superamento del termine previsto per il pagamento.

Articolo 29

(Trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'onere di 2,58 mln di euro annui per il trattamento economico del personale (57 unità) già appartenente agli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato e già trasferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 alle locali Camere di commercio, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, viene posto a carico del bilancio del predetto Ministero, mentre il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta quello previsto per il personale camerale (comma 1).

Benché non si abbiano rilievi da formulare in ordine alla quantificazione dell'onere, si evidenzia tuttavia l'anomalia di una copertura biennale per una spesa di carattere permanente. Andrebbe poi specificato l'eventuale l'impatto della disposizione sui meccanismi di programmazione delle assunzioni.

Il comma 3 prevede poi che il trattamento economico del personale in oggetto e comandato presso altre amministrazioni (la relazione illustrativa, ripresa dalla RT, specifica che trattasi di 6 unità) verrà dal 2003 posto a carico di queste ultime.

La norma non sembra comportare effetti significativi per il bilancio pubblico.

Con il comma 4 viene fatto salvo, per il personale degli uffici in argomento in servizio presso il Ministero delle attività produttive, il maggior trattamento economico attuale, sotto forma di assegno personale non riassorbibile. Il relativo onere, quantificato in 44.415 euro a decorrere dal 2003, è coperto anch'esso limitatamente al biennio 2003-2004, il che pone il problema dianzi segnalato, di una copertura permanente. Sarebbe inoltre opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulle ipotesi sottese alla quantificazione cui è pervenuto in merito.

Articolo 30

(Istituzione del punto di contatto OCSE)

Viene istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale, composto da personale comandato dal predetto Ministero fino ad un massimo di dieci unità. Per garantirne il funzionamento è autorizzata la spesa di 285.000 euro nel 2003 e di 720.000 euro a decorrere dal 2004, con copertura a valere sui fondi speciali. Trattandosi di un tetto di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 31

(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione)

La norma interviene in materia di titoli per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione. Non vi sono profili finanziari da rilevare.

Articolo 32

(Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410)

Viene stabilita la cessazione dei commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, con la possibilità di una loro riconferma sulla base dei risultati e della durata dell'incarico svolto.

Sarebbe opportuno che il Governo fornisca informazioni sulla vigente normativa relativa ai suddetti liquidatori, tenuto conto della natura giuridica dei liquidatori medesimi.

Articolo 33

(Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59)

Vengono ridotte e rimodulate le sanzioni a carico delle società cooperative che ritardino od omettano di pagare il contributo per le spese relative alle ispezioni cui sono oggetto. In luogo della precedente sanzione pari al 30% del contributo (oltre ad interessi annuali del 9%), la stessa è ridotta al 5% del contributo nel caso di versamento entro trenta giorni dalla scadenza prevista e al 15% nel caso di adempimento successivo. Inoltre gli interessi dovuti sono soltanto quelli legali.

Sarebbe opportuno che il Governo fornisca indicazioni circa l'impatto sulle previsioni a legislazione vigente.

Articolo 34

(Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7)

Sono escluse due ulteriori tipologie di esposizioni dall'ambito di applicazione della legge quadro sul settore fieristico. Non essendo state previste in detta legge misure di carattere finanziario (agevolazioni fiscali, incentivi, contributi ecc.), la norma non produce conseguenze per il bilancio statale.

Articolo 35

(Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)

La norma sostituisce la legge n. 689 del 1981 con il decreto legislativo n. 472 del 1998 per l'individuazione della disciplina applicabile alle violazioni relative al pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di commercio. Nulla da osservare al riguardo.

CAPO VI: MISURE DI ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Articolo 36

(Modifiche al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171)

L'articolo disciplina alcuni obblighi informativi a carico dei fornitori di servizi di telecomunicazioni, prevedendo altresì l'applicazione di sanzioni amministrative per determinate violazioni. La norma non rileva ai fini finanziari.